



Unione dei Comuni  
**Terre e Fiumi**

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro


---

**REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,  
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING,  
MESTIERI E AFFINI**

---

**SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE**

Copparo (FE) - Via Roma, 28 - tel. 0532-383.111 fax 0532-861.920 - PEC: [unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it](mailto:unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it)



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi


Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

## INDICE GENERALE

- art. 1 - *Oggetto del Regolamento*
- art. 2 - *Definizioni*
- art. 3 - *Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore*
- art. 4 - *Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista*
- art. 5 - *Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing*
- art. 6 - *Requisiti delle attività disciplinate dal Regolamento*
- art. 7 - *Modalità per lo svolgimento delle attività*
- art. 8 - *Segnalazione telematica*
- art. 9 - *Irricevibilità della SCIA*
- art. 10 - *Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, subingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali e dei box esistenti*
- art. 11 - *Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature*
- art. 12 - *Obbligo di conduzione delle attività nel rispetto delle norme di igiene e sterilizzazione degli strumenti per attività cruenti*
- art. 13 - *Superfici minime dei locali*
- art. 14 - *Norme relative al subingresso*
- art. 15 - *Variazioni di sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico*
- art. 16 - *Sospensione, riattivazione dopo la sospensione, cessazione dell'attività*
- art. 17 - *Orari e tariffe*
- art. 18 - *Vendita prodotti*
- art. 19 - *Casi di divieto di prosecuzione dell'attività*
- art. 20 - *Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi*
- art. 21 - *Sanzioni*
- art. 22 - *Adeguamento delle attività esistenti*
- art. 23 - *Entrata in vigore del Regolamento*

**TABELLA A-** Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento Unico per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, mestieri affini



**art. 1**

*Oggetto del Regolamento Unico*

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, esercitate nel territorio dell' Unione dei Comuni Terre e Fiumi:

- a) acconciatore**, ai sensi della Legge n. 174/2005 e della Legge n. 161/1963;
- b) estetista**, ai sensi della Legge n. 1/1990 e della Legge Regionale n. 32/1992;
- c) tatuatore e piercing**, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8.156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8.633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna n. 465/2007.

2. Non rientrano nelle attività oggetto del presente Regolamento, e pertanto sono esclusi dal campo del medesimo:

- a)** i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b)** l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c)** le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- d)** l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005, n. 11;
- e)** le attività di grotte di sale, fish therapy, saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive e discipline bio naturali.


3. Il Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività nel rispetto del DPR n. 160/2010, del D. LGS. n. 59/2010, della Legge Regionale n. 1/2010, del D.LGS. n. 147/2012, del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e della Legge n. 241/1990.

**art. 2**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a.** attività di **acconciatore**, quella definita dell'art. 2 della legge n. 174/2005 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.  
E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.



**b.** attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge n. 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 32/1992, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti e l'attività di trucco semi- permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Può essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n.1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento comunitario.

Tale attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- a)** per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- b)** per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- c)** per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- d)** per mansione di onicotecnico quella consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:

- a. tatuaggio**, cioè l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
- b. piercing** cioè l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

### **art. 3**


#### *Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore*

1. L'attività di **acconciatore**, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 legge n. 174/2005.

2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è di competenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

3. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

- a)** è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;



**b)** è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico);

**c)** è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;

**d)** ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 161/1963;

**e)** ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge n. n. 161/1963.

4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di impresa individuale:** dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico
- **in caso di impresa in forma societaria:** da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico

5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.


## **art. 4**

### *Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista*

1. L'attività di **estetista**, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e dal possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

2. L'accertamento del possesso della qualifica professionale è di competenza dell' Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

3. La qualifica professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

- a) è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
- b) è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico o di corso di riqualificazione professionale);
- c) è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine, per due anni;
- d) è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati, per 3 anni;

4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di impresa individuale:** dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico
- **in caso di impresa in forma societaria:** da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico.

5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206/2007.

## art. 5

### *Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing*


1. L'attività di **tatuaggio e piercing** è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e dal possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di formazione degli operatori di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 465/2007.

2. Saranno considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute negli allegati al Regolamento (schede tecniche informative attività) e secondo la delibera della Giunta Regionale n. 465/2007.

5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

6. Nelle strutture che esercitano l'attività di tatuatore e piercing è ammessa, occasionalmente, l'attività del tatuatore e piercing free lance (libero professionista), a condizione che il professionista utilizzi, per l'esecuzione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature della struttura segnalata e che abbia frequentato il corso regionale o altro ritenuto idoneo.

7. La presenza del tatuatore free lance deve essere comunicata, da parte del responsabile della struttura ospitante, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

8. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento. La responsabilità gestionale e igienico sanitaria incombe sul responsabile della struttura segnalata.

## **art. 6**

### *Requisiti delle attività disciplinate dal regolamento*

1. Le attività di acconciatore e estetista possono essere esercitate:

- a) in forma di impresa individuale, dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare e dal direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di impresa artigiana,
- b) in forma di impresa societaria, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985, da almeno un socio partecipante all'attività; in caso di impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985, dal Direttore tecnico.

2. La persona in possesso dei requisiti professionali deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività.

## **art. 7**

### *Modalità per lo svolgimento delle attività*

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:


- a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso: i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione; detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.

2. E' consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente. In tal caso è fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

---

## **SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE**

Copparo (FE) - Via Roma, 28 - tel. 0532/383111 - PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it



3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni autorizzate inerenti la moda e lo spettacolo. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt.3, 4 e 5.

4. Qualora le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento, in particolare l'art. 13 "Superfici minime dei locali".

5. Sono disciplinate dal presente Regolamento, in particolare dall'art.13, le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private.

6. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

7. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento.

8. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista, nell'ambito dello stesso esercizio, da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società, purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente Regolamento.


9. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non esplicitamente indicate dal medesimo, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, alberghi e stabilimenti termali, nel rispetto di tutto quanto in esso previsto.

## **art. 8**

### *Segnalazione Telematica*

1. Ogni SCIA diretta all'Unione Terre e Fiumi deve pervenire in modalità telematica, ai sensi del DPR n. 160/2010, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione da codesta Amministrazione.

2. Ogni ulteriore e successiva comunicazione (es. integrazioni, conformazioni) devono essere trasmesse utilizzando la posta certificata dell' Amministrazione.



3. Sono ritenute irricevibili le SCIA non inviate in via telematica attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.

### **art. 9**

#### *Irricevibilità della SCIA*

1. Nei casi in cui la SCIA sia priva di elementi ritenuti essenziali per l'avvio del procedimento quali: la firma del segnalante, i dati anagrafici fondamentali per l'individuazione della persona fisica o giuridica agente, l'indicazione dell'unità immobiliare in cui deve svolgersi l'attività, il possesso dei requisiti morali professionali o formativi, i dati anagrafici del Direttore tecnico, ove previsto, la conformità degli impianti, il possesso di certificato di agibilità edilizia, l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in via telematica, comunica l'irricevibilità della pratica.

### **Art. 10**

#### *Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, subingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali e dei box esistenti*

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e dei box, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, così come dispone il precedente art. 8 del presente Regolamento.


2. La SCIA effettuata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere completa di tutte le informazioni richieste dalla piattaforma digitale.

3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 12 del presente Regolamento e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:

**a)** Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione..

**b)** Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative allegate al presente Regolamento.

**c)** Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge n. 1/1990



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

4. Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una SCIA con i requisiti previsti dal Regolamento allegando altresì alla medesima, oltre ai documenti sopra elencati al precedente comma 3:

**a)** una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.


**b)** il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

## art. 11

### *Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature*

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto di seguito riportato:

- a)** le superfici minime stabilite dal successivo art. 13 del presente Regolamento;
- b)** il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
- c)** le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- d)** i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte,
- e)** l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
- f)** deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
- g)** servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
- h)** deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

- i)** deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- j)** qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da in unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aereazione naturale e garantire la privacy;
- k)** devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;
- l)** gli arredi destinati all'attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- m)** deve essere presente un presidio di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione.

2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, i locali per attività di **acconciatore** devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate:

- a)** il locale o la zona applicazione delle tinture deve essere dotato di aerazione naturale mentre il locale o la zona di preparazione delle stesse può prevedere la ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;
- b)** il locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;
- c)** deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
- d)** qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.


3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato:

- a)** postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 5 mq (4 mq per lampade abbronzanti facciali e docce solari);
- b)** vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) nella misura di 1 doccia ogni 4 box ;
- c)** postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune); se nel box non è effettuata attività di manipolazione del corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello.;
- d)** nel caso in cui siano forniti i servizi di sauna e bagno turco a utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;
- e)** un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;

---

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

Copparo (FE) - Via Roma, 28 - tel. 0532/383111 - PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

f) qualora l'attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui è inserita.

4. Nei locali in cui è esercitata l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990.

Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda all'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso.

5. Gli estetisti sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, di cui all'allegato 1 della Legge n. 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi.

6. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art. 2, comma 1 lett. d) del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/1990 sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva. Pertanto l'attività dovrà essere svolta in locali che abbiano una superficie minima di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento.

Per l'esercizio dell'attività di onicotecnico non è richiesta la presenza di box chiusi e deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine.

7. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività di **tatuatore** e **piercing** si devono prevedere:

**a)** spazi (box) per sterilizzare, conservare materiale pulito e materiale sporco. Gli spazi (box) per la biancheria usata possono essere individuati anche in contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili e per quella pulita in appositi armadi con sportelli, nonché un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; tali spazi (box) destinati alla conservazione del materiale pulito e del materiale sporco devono avere una superficie di almeno 8 mq. Per quanto riguarda l'area di sterilizzazione si ritiene possa essere individuata nel locale per l'attività principale in superficie aggiuntiva di mq. 4, solamente nel caso in cui non venga utilizzato materiale monouso sterile, e deve essere dotata di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di sapone per il lavaggio delle mani, distributore salviette a perdere.

**b)** in caso di attività esercitata presso altre strutture devono essere garantite le stesse superfici di cui al punto a) del presente articolo.

## art. 12


*Obbligo di conduzione delle attività nel rispetto delle norme di igiene e sterilizzazione degli strumenti per attività cruento*

1. In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le modalità operative descritte nel presente Regolamento.

---

**SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE**

Copparo (FE) - Via Roma, 28 - tel. 0532/383111 - PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it



2. La strumentazione utilizzata per le attività cruenti di tatuatore e piercing, manicure e pedicure deve essere sterile.

3. Se l'artigiano sterilizza tramite autoclave è tenuto ad esporre il seguente avviso all'interno dei locali in cui viene svolta l'attività: "il presente esercizio effettua la sterilizzazione degli strumenti tramite autoclave".

### **art. 13**

#### *Superfici minime dei locali*

1. L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.

2. Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi, sale e zone attese, servizi igienici, ripostigli e spogliatoi), devono avere altezza minima pari a ml. 2,70 e sono così determinate:

**a)** Attività di acconciatore per uomo e donna mq. 10 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio";

**b)** Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio mq. 8;

**c)** Attività di estetista mq. 14; nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può essere inferiore a mq. 5;

**d)** Attività di estetista (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata presso altro esercizio mq. 8

**e)** Attività di tatuatore/piercing mq. 12; nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può essere inferiore a mq. 5;

**f)** Attività di tatuatore/piercing esercitata presso altro esercizio mq. 12.

3. Le superfici minime di cui al comma precedente sono vincolanti anche per le corrispondenti attività svolte presso il domicilio dell'esercente.


### **Art. 14**

#### *Norme relative al subentro*

1. Costituisce subentro il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Il subentro è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare all'Unione dei Comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento.

3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.



4. In caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza di interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore, l'attività può essere proseguita, previa comunicazione all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, anche in mancanza dei requisiti professionali, purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso (preposto).

#### **Art. 15**

*Variazioni di sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico.*

1. Nei casi di trasferimento dell'attività in altra sede o di modifica dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività, deve essere inviata all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con le modalità previste all'art. 8 del presente Regolamento, una SCIA nella quale il titolare o il rappresentante legale devono dichiarare il possesso dei requisiti del locale previsti dall'art. 11 comma 1, lettere d), e) e f).

2. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività è consentito autorizzare il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime.

3. La variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, del direttore tecnico devono essere comunicati all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

#### **art. 16**


*Sospensione, riattivazione dopo la sospensione, cessazione dell'attività*

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi deve essere comunicata all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

2. La riattivazione, ovvero la prosecuzione dell'attività successiva a una sospensione superiore ai sei mesi, deve essere comunicata all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi attestando il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento.

3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, senza successiva comunicazione telematica di riattivazione, comporterà la cessazione della medesima.

4. La cessazione dell'attività deve essere segnalata all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi entro 30 giorni dall'evento, sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.



5. Le segnalazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 devono essere presentate secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente Regolamento.

**art. 17**

*Orari e tariffe*

1. Gli orari massimi di apertura delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni del settore.

2. Nell'ambito degli orari massimi stabiliti, ai sensi del precedente comma, gli esercenti delle attività oggetto del presente Regolamento stabiliscono i propri orari di apertura. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale.

3. I titolari degli esercizi sono tenuti ad esporre le proprie tariffe in maniera visibile all'attenzione della clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuaggio la tariffa è sostituibile dalla redazione di un preventivo.

**art. 18**

*Vendita prodotti*

1. Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento, che vendono o cedono a titolo gratuito alla clientela prodotti strettamente connessi all'attività, al solo scopo di dare continuità ai trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998, così come stabilito dall'art. 7 del medesimo, precisato dalla circolare MICA n. 3459/C del 18/01/1999 e come stabilito dall'art. 7 della Legge n. 1/1990 e dal comma 5 dell'art. 2 della Legge n. 174/2005.


2. Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento, che vendono alla clientela prodotti non strettamente connessi all'attività, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998, secondo le modalità del DPR n. 160/2010, nel rispetto della Legge Regionale n. 31/2002 e ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

**art. 19**

*Casi di divieto di prosecuzione dell'attività*

E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:

- a) per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 14, 4 comma, del presente Regolamento;
- b) per perdita da parte del titolare dei requisiti morali richiesti;



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

- c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, previsti dall'art. 11 del presente Regolamento, ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- d) per abuso della professione.

## **art. 20**

### *Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi*

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica, dell' Azienda UsI e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali anche presso le scuole, i circoli privati o presso il domicilio dell'esercente in cui si svolgono le attività.
2. In particolare, l'Azienda USL vigila sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e sul rispetto delle norme di comportamento dettate a tutela della salute dal presente Regolamento e da quanto prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 465/2007.

## **art. 21**

### *Sanzioni*


1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dalla L.R. n. 21/1994 e dall'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.
2. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente Regolamento, l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio da un minimo di sette giorni a un massimo di novanta.
3. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione al Registro delle Imprese, per gli opportuni provvedimenti.

## **art. 22**

### *Adeguamento delle attività esistenti*

1. In riferimento alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano integralmente relativamente ai requisiti funzionali e manutentivi non di tipo strutturale (es. arredi, intonaci, attrezzature, tinteggiature, ecc.): ed ogni volta che sia stata verificata la presenza

**SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE**



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

---

di inadeguate condizioni igienico-sanitarie, in particolare con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione della lettera a).

2. Il presente regolamento si applica integralmente in caso di nuova costruzione e di interventi edilizi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, quali (ad esempio) :

- modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici;
- realizzazione o modifica di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- realizzazione di opere aventi incidenza sulle parti strutturali dell'edificio con necessità di deposito di cui all'art. 13 della L.R 19/2008, o istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della medesima legge regionale;
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente;
- frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con o senza esecuzione di opere;
- mutamento della destinazione d'uso dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie;

## **art. 23**

### *Entrata in vigore del Regolamento*

1. Il Regolamento per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.


2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni altro Regolamento adottato dai Comuni appartenenti all' Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed ogni altra disposizione contrastante ed incompatibile con il medesimo.



**TABELLA A**

**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, mestieri e affini**

<b>Genere della violazione</b>	<b>Importo min.</b>	<b>Importo max</b>
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	50,00	186,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, della direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00	500,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00	500,00
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della SCIA. prima dell'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Modifica ai locali senza presentazione della SCIA prima dell'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista	80,00	500,00
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della SCIA prima dell'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

Mancata ottemperanza all'ordine dell' autorità competente e/o del responsabile del procedimento a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della SCIA	80,00	500,00
Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	80,00	500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del Calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio	250,00	500,00
Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	80,00	500,00
Eeguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	80,00	500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00